

ALLEGATO “A” : STATUTO

STATUTO

Associazione di volontariato

GBU TORINO

Gruppo Biblico Universitario di TORINO

Art. 1 - Denominazione e sede.

E' costituita l'associazione di volontariato denominata GBU TORINO (Gruppo Biblico Universitario di TORINO), d'ora in poi “Associazione”, ai sensi della legge 266/1991, degli art. 36 e seguenti del codice civile.

La sede dell'associazione è in Torino, c/o Il Politecnico di Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 24
L'associazione ha durata illimitata.

Art. 2 - Finalità

Il GBU di TORINO è un'Associazione Studentesca formata esclusivamente da studenti del Politecnico di Torino ed è un'associazione senza scopo di lucro.

L'associazione, in conformità con quanto disposto dal Regolamento per l'iscrizione all'Albo delle Associazioni Studentesche del Politecnico di Torino, svolge, a favore degli studenti dell'Ateneo, attività di carattere ricreativo, culturale e di organizzazione e gestione degli spazi ad essa assegnati.

L'associazione aderisce al movimento cristiano evangelico nazionale inter-denominazionale che opera nelle università italiane, organizzato in Associazione, denominato Gruppi Biblici Universitari (GBU) e ne condivide scopi e punti di fede statutari.

Lo scopo principale dell'associazione è quello di promuovere ed approfondire la conoscenza della fede cristiana nel mondo studentesco, tramite attività di carattere ricreativo e culturale.

Art. 3 - Scopi

L'Associazione, in armonia e nel rispetto degli scopi espressi dal movimento cristiano evangelico nazionale inter-denominazionale che opera nelle università italiane, organizzato in Associazione, denominato Gruppi Biblici Universitari (GBU), persegue i seguenti scopi:

svolgere attività di sostegno ed incoraggiamento morale e spirituale a favore degli studenti cristiani;

essere luogo di incontro, socializzazione e dialogo tra gli studenti, prescindendo da ogni colore politico e fatta salva ogni eventuale appartenenza a specifici gruppi ecclesiali;

promuovere la comunione e la solidarietà tra tutti gli studenti organizzando incontri, conferenze, convegni, campi, corsi di formazione e seminari, incontri, indagini e studi, anche in collaborazione con centri di studio e di ricerca;

promuovere eventi e attività ricreative, artistiche, culturali e sportive, finalizzate alla comunicazione e condivisione dei valori cristiani tra gli studenti universitari;

promozione di iniziative di volontariato, di solidarietà e utilità sociale.

Al fine di realizzare i predetti scopi, l'associazione potrà utilizzare tutti i mezzi necessari, in particolare i mezzi di comunicazione ed informazione, eventualmente anche in collaborazione con altri enti che già ne dispongano e ne consentano l'utilizzo. L'associazione non ha scopo di lucro.

Art. 4 - Soci

Sono soci ordinari (con diritto di voto nelle Assemblee) gli studenti del Politecnico di Torino che sottoscrivono l'atto costitutivo.

Possono inoltre conseguire la qualifica di socio ordinario gli studenti del Politecnico di Torino che ne facciano apposita domanda scritta al Comitato Direttivo, dichiarando di accettare i contenuti di cui al presente statuto, impegnandosi ad adoperarsi per il perseguimento delle finalità dell'associazione. Il Comitato si pronuncerà pro o contro tale richiesta di ammissione in occasione della prima seduta utile. In caso di diniego espresso, il Comitato è tenuto a esplicitare le motivazioni di tale diniego. La decisione è comunque sottoposta a ratifica nella prima assemblea successiva.

Art. 5 - Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere l'impegno preventivamente concordato e a recedere dall'appartenenza all'associazione.

I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a versare le quote sociali. Tutti i soci svolgono la loro opera per il perseguimento dei fini e delle attività associative in modo spontaneo. Sono tenuti ad uniformarsi alle decisioni degli Organi dell'associazione.

Art. 6 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per:

a) dimissioni volontarie;

b) morte;

c) morosità della corresponsione della quota associativa deliberata dal Comitato Direttivo, trascorsi i 30 gg dal secondo sollecito senza che siano state fornite giustificazioni ritenute adeguate dal Comitato stesso;

d) mancato rispetto dei principi, delle finalità e degli scopi dell'associazione, accertato o per dichiarazione espressa dal socio, ovvero a seguito di un'istruttoria, di cui sia stata data adeguata informazione al socio interessato.

Nei casi di cui alle lettere c) e d), il Comitato Direttivo formula, se lo ritiene opportuno, la proposta di espulsione che deve essere deliberata dall'assemblea.

Art. 7 - Organi

Sono organi dell'associazione:

l'Assemblea;

il Comitato Direttivo;

il Presidente;

Tutti coloro che compongono un organo dell'associazione o rivestano un incarico qualsiasi, svolgono la propria attività gratuitamente; il Comitato Direttivo può stabilire le modalità di rimborso di alcune spese, purché esse siano state preventivamente autorizzate.

Art. 8 - Composizione dell'assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti i soci ordinari in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Ogni socio ha diritto di voto e può farsi rappresentare da un altro socio avente diritto di voto mediante delega scritta; nessuno può avere più di una delega.

Art. 9 - Convocazione dell'assemblea

L'assemblea ordinaria è convocata dal Comitato Direttivo una volta l'anno, entro il 31 marzo, per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.

L'assemblea è convocata in via straordinaria ogni qual volta il Comitato Direttivo lo ritenga

opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta scritta almeno un quinto dei soci con diritto di voto. Della convocazione è dato avviso per lettera a tutti i soci, con indicazione dell'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima della data fissata. Nel caso vi siano all'ordine del giorno proposte di modifiche statutarie, l'avviso, con indicazione delle proposte da esaminare, deve pervenire almeno 30gg prima del giorno fissato per l'assemblea.

Art. 10 - Validità della convocazione e delle deliberazioni

L'assemblea è valida in prima convocazione se sono presenti almeno due terzi dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, che può aver luogo anche nel giorno immediatamente successivo, l'assemblea è valida se sono presenti almeno tre decimi dei soci aventi diritto di voto.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le modifiche statutarie è sempre necessario il voto favorevole di almeno nove decimi dei soci aventi diritto di voto. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque soci.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione è necessario il voto favorevole di almeno nove decimi dei soci aventi diritto di voto.

Non possono essere posti in votazione argomenti non indicati all'ordine del giorno. Possono essere presentate mozioni che verranno esaminate dal Comitato Direttivo.

Art. 11 - Compiti dell'assemblea

Spetta all'assemblea:

esaminare i bilanci, preventivi e consuntivi, predisposti dal Comitato Direttivo e deliberare in merito;

esaminare e deliberare sulle questioni relative all'attività dell'associazione che vengano presentati dal Comitato Direttivo;

discutere eventuali questioni relative all'andamento dell'attività dell'associazione, non poste all'ordine del giorno, e demandare al Comitato Direttivo di istruire ed approfondire detti argomenti;

eleggere i componenti del Comitato Direttivo;

stabilisce il valore della quota associativa annuale a carico dei soci.

Art. 12 - Composizione e funzionamento del Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è composto da cinque a sette membri, eletti dall'assemblea per un triennio. I membri del Comitato sono rieleggibili.

Nella prima riunione successiva alla elezione, convocata dal membro più anziano di età, il Comitato elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario. Tutte le cariche decadono allo scadere con la decadenza del comitato direttivo.

Il Comitato si riunisce almeno tre volte l'anno, su convocazione scritta inviata (per raccomandata, telegramma, fax o posta elettronica) dal Presidente dell'Associazione, di propria iniziativa o quando lo richiedano almeno quattro membri.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'Associazione e sono valide se è presente la maggioranza dei membri; le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il membro del Comitato che non partecipi a tre riunioni consecutive senza darne preventiva giustificazione decade automaticamente dalla carica. Nel caso in cui un membro del Comitato venga a mancare per qualsiasi causa, il Comitato provvederà a cooptare uno dei soci, che, se accetterà, rimarrà in carica fino alla prima assemblea successiva. Alle riunioni del Comitato Direttivo partecipano, con voce consultiva, i soci che il Comitato reputi opportuno coinvolgere di volta in volta per il ruolo da essi svolto in seno all'Associazione.

Art. 13 - Attribuzioni del Comitato Direttivo.

Il Comitato Direttivo cura l'attività dell'associazione per la realizzazione degli scopi statutari, redige il bilancio preventivo e consuntivo e predispose il programma annuale di attività, riferendo della propria attività all'assemblea.

A tale fine, il Comitato compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari per l'espletamento dei fini dell'associazione.

Il Comitato può, qualora ne ravvisi la necessità, nominare commissioni e sottocomitati con compiti consultivi su temi specifici, a cui possono partecipare anche persone non socie dell'associazione; ognuna di tali commissioni o sottocomitati sarà coordinato da un membro del Comitato Direttivo, delegato da quest'ultimo.

Il Comitato può adottare regolamenti per il miglior funzionamento delle attività dell'associazione, eventualmente anche effettuando suddivisioni per tipi di attività.

Art. 14 - Presidente

Il Presidente del Comitato Direttivo è il Presidente dell'associazione, e ne ha la legale rappresentanza. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Comitato Direttivo e dell'Assemblea, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo ed espleta gli incarichi affidatigli dallo stesso. Sovrintende e coordina, coadiuvato dal vicepresidente, le attività dell'associazione e compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione. Ha facoltà di delegare l'esecuzione di determinati compiti e incarichi al Segretario Generale o a terze persone, sotto la propria responsabilità.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente.

Art. 15 - Patrimonio e risorse economiche

Per l'espletamento dei propri fini l'associazione si avvale dei contributi versati dai soci, secondo le deliberazioni del Comitato Direttivo, nonché dei doni e contributi che singoli ed enti ritengano di erogare, previa approvazione del Comitato Direttivo stesso. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività anche da:

contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche in base a fondi previsti da leggi regionali, nazionali e comunitarie;

contributi di organismi internazionali;

donazioni e lasciti testamentari;

introiti derivanti da convenzioni;

introiti derivanti dallo svolgimento delle attività statutarie;

rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;

introiti derivanti da attività commerciali marginali;

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio deve essere depositato presso la sede, dieci giorni prima della data in cui è convocata l'assemblea per la sua approvazione. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette

L'associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste. Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del presidente.

Art. 16 – Legame con l'associazione nazionale

La relazione con l'Associazione Gruppi Biblici Universitari (GBU) è regolata da specifici accordi, in particolare riguardo all'uso del logo e del nome "GBU" e ai vincoli di dipendenza. Le modalità sono disciplinate dallo statuto dell'associazione Gruppi Biblici Universitari (GBU) e dal suo Regolamento Interno.

Art. 17 - Scioglimento.

In caso di scioglimento dell'associazione, deliberato a norma dell'art. 10, l'assemblea nomina uno o più liquidatori.

Il patrimonio eventualmente residuo sarà devoluto all'Associazione Gruppi Biblici Universitari (GBU).

Art. 18 - Controversie

Nel caso di controversie che risultino irrisolvibili attraverso gli strumenti interni dell'Associazione, verrà nominato dall'assemblea, a maggioranza assoluta dei voti, un Collegio dei Garanti. Sarà quest'ultimo, in maniera definitiva ed inappellabile, ad esercitare l'arbitrato, esprimendo il proprio giudizio entro sessanta giorni dal suo coinvolgimento. Ciascun associato si impegna a non adire l'Autorità Giudiziaria per dare corso a procedimenti giudiziari o extragiudiziari per tutte le controversie che possano insorgere nell'ambito dell'Associazione, accettando come definitivo ed inappellabile, l'arbitrato del Collegio dei Garanti.

Art. 19 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e allo statuto dell'Associazione Gruppi Biblici Universitari (GBU).

Letto, confermato e sottoscritto.

Andrés Vargas
Marta
José A. Subiró
Soren A.
Marta Yumana
Elisa Cobello